

chiusura del conto nel marzo 2008. Per tale somma deve, quindi, essere accolta la domanda di ripetizione di indebito.

Come richiesto, gli interessi legali decorrono dalla domanda, peraltro in conformità col disposto dell'art. 2033 c.c.

7. Nel caso di specie non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese di giudizio - ivi comprese quelle di c.t.u. - operate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 140/2012, osservato che in forza del disposto degli artt. 9, comma 3, decreto-legge n. 1/2012, convertito da legge 27/2012, e 41 d.m. citato, la previgente tariffa professionale non può essere applicata nel presente procedimento (cfr. Cass. s.u., n. 17406/2012).

A norma dell'art. 93 c.p.c., il rimborso delle spese viene distratto a favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatali.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta - BANCA CESARE PONTI s.p.a.;
- 2) accerta e dichiara che alla data di estinzione del 16/3/2008 il conto corrente oggetto di causa presentava un saldo creditore di euro 41.268,29;
- 3) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice - ~~.....~~ la somma di euro 41.268,29 oltre interessi legali dal 16/6/2008;
- 4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per onorari, euro 512,11 per spese esenti, oltre C.P.A. ed I.V.A. e le spese di c.t.u. sostenute dalla parte;
- 5) distrae il pagamento delle spese di cui al punto precedente in favore dei difensori di parte attrice.

Milano, 7 giugno 2013

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

Stefani

